



ORDINANZA MUNICIPALE

**CONCERNENTE L'USO DELLA PIAZZA DI COMPOSTAGGIO
MIGLIEGLIA**

Miglieglia, 21 febbraio 2023

Il Municipio di Miglieglia,

richiamati:

- gli articoli 107 cpv 2 lett b) e c), 151 cpv. 1 e 192 Legge Organica Comunale
- gli articoli 24 e 44 Regolamento di applicazione della Legge organica Comunale
- il Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti del 1. Gennaio 2019
- le normative di riferimento a livello federale e cantonale

ritenuto qualsiasi altro disposto di legge in senso applicabile;

con Ris. Mun. n. 069/2019 del 4 febbraio 2019

ORDINA

1. SCOPO:

la presente ordinanza ha lo scopo di disciplinare l'uso della piazza di compostaggio comunale sita in zona Madrallo a Miglieglia.

2. PROVENIENZA DEL MATERIALE E QUANTITATIVO:

sono accettati esclusivamente gli scarti vegetali provenienti dalla manutenzione ordinaria dei giardini di abitazioni primarie e secondarie site nel Comune di Miglieglia.

Il quantitativo massimo consentito, come da art. 17 del Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti del 1. Gennaio 2019, corrisponde a 2 m³, ulteriori m³ possono essere depositati previa accordo con la Cancelleria comunale e sono soggetti al pagamento di tassa come da punto 6. della presente Ordinanza.

3. ACCESSO, ORARIO DI APERTURA PIAZZA DI COMPOSTAGGIO:

La piazza di compostaggio è accessibile:

- alle categorie di contribuenti stabilite dall'art. 15 del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti del 1. Gennaio 2019 che sono in regola col pagamento della tassa base annuale.
- ai giardinieri che eseguono lavori di giardinaggio nelle proprietà site a Miglieglia, posso accedere alla piazza previo accordo con la Cancelleria comunale e in possesso di una dichiarazione che comprovi la provenienza degli scarti vegetali.

La piazza di compostaggio è accessibile nella fascia oraria dalle 07.30-20.00.

4. DIVIETO DI SCARICO FUORI SPAZI CONSENTITI:

E' severamente vietato lo scarico di vegetali fuori dagli spazi consentiti come pure davanti all'accesso.

5. DEFINIZIONE SCARTI VEGETALI:

Il servizio comprende gli scarti vegetali provenienti da orti e da giardino.

E' ammesso alla raccolta unicamente tutto ciò che è costituito da materia organica e che può fungere da nutrimento agli organismi dei compositori come il taglio dell'erba e di siepi, il fogliame, gli scarti dell'orto, i piccoli rami.

Sono esclusi dalla raccolta gli scarti da cucina e materiali inorganici come calcinacci, sacchi e legacci in plastica, vetro, metalli e i sassi.

Non sono ammessi scarti vegetali provenienti dalla pulizia di terreni incolti, boschi e selve.

Non vengono accettati piante e rami con un diametro superiore agli 8 cm. Ciò vale anche per ceppaie e radici.

Il materiale consegnato deve essere grezzo, vale a dire privo di sassi, plastica o inerti, legname verniciato, laccato, con chiodi o ferramenta.

Le fascine devono essere legate esclusivamente con materiale biodegradabile. E' escluso l'impiego di fili di ferro, di rame, corde in plastica ecc.

6. TASSA CAUSALE:

Per i quantitativi superiori ai 2 m³ viene riscossa una tassa pari a CHF 50.00 per ogni ulteriore m³.

7. ABUSI E SANZIONI:

In caso di abusi o inosservanze alle disposizioni della presente Ordinanza, i contravventori saranno puniti dal Municipio con una multa fino a CHF 10'000.00. Restano inoltre riservate le sanzioni previste dalle leggi speciali.

8. PUBBLICAZIONE E TERMINI RIMEDI GIURIDICI:

La presente Ordinanza è pubblicata all'albo comunale e sul sito internet del Comune per un periodo di 30 giorni a norma dell'art. 192 LIC.

Contro la stessa è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione.

9. ENTRATA IN VIGORE:

La presente Ordinanza entra in vigore scaduti e termini ricorsuali.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco

La Segretaria

M. Marozzi

S. Poncini



Pubblicata all'albo comunale e sul sito internet del Comune per un periodo di 30 giorni a partire dal 23 febbraio 2023, riservato l'art. 16 LPamm.